

**FORMEDIL**

ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA

# I GIOVEDÌ DELLA SICUREZZA IN...EDILIZIA

## CAMPAGNA DI PREVENZIONE NEL SETTORE EDILE

### II Edizione

## Le novità del D.L. 146/2021 e della Legge conversione 215/2021

### Le novità in materia di formazione e addestramento

*Michele Tritto – Dirigente Sviluppo Programmi e attività Formedil*

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSTRUTTORI EDILI



FILCA CISL  
FEDERAZIONE EDILIZIA CONSIGLIERI COSTRUTTORI EDILI



ANAEP  
CONFARTIGIANATO

CNA  
COSTRUZIONI



CONFAPI  
ANIEM



CONFCOOPERATIVE



# Le modifiche in materia di formazione

La legge n. 215/2021 interviene in modo significativo anche in materia di **formazione**, adempimento fondamentale per garantire l'educazione di lavoratori e altri soggetti operanti in azienda al lavoro sicuro. In particolare, viene previsto quanto segue, **modificando l'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008**

## ART. 37 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

ENTRO IL **30 GIUGNO 2022** LA **CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI** ADOTTA UN **ACCORDO** NEL QUALE ACCORPA, RIVISITA E MODIFICA GLI **ACCORDI ATTUATIVI (6)** DEL **TESTO UNICO** SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN MATERIA DI FORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRE:

L'INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA,  
DEI CONTENUTI MINIMI E DELLE  
MODALITÀ DELLA FORMAZIONE  
OBBLIGATORIA A CARICO DEL  
DATORE DI LAVORO



LA SPECIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO  
OBBLIGATORIA PER I DISCENTI DI TUTTI I  
PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO  
OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI  
EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO  
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE  
LAVORATIVA

La disposizione prevede quindi la futura (ma piuttosto vicina, atteso che il termine è fissato al 30 giugno del 2022) **rivisitazione dell'attuale, complessa, disciplina in materia**, fermo restando che l'Accordo che dovrà essere emanato – che supererà ed abrogherà quelli oggi vigenti – dovrà regolare l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento (che dovrà essere fatta on the job). L'accordo dovrà anche disciplinare la formazione per i dirigenti e i preposti.

**ART. 37,  
COMMA 5**



Viene modificato l'articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista l'attività di addestramento, da considerarsi **"aggiuntiva"** a quella di formazione, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

*«L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»*

**ART. 37,  
COMMA 7**



*«I datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso»*

**SOGGETTI DESTINATARI:**

- **DATORE DI LAVORO**
- **DIRIGENTI**
- **PREPOSTI**




**ART. 37,  
COMMA 7-TER**



*«Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»*

Circolare n. 1/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Chiarimenti in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Datore di lavoro**



Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque **elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico**. La verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi **solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo**.

**Dirigenti e preposti**




**Disciplina demandata all'Accordo.**

con riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte **interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi**”.



**Dirigenti e preposti**



La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 **non fa venire meno, l'obbligo formativo a loro carico:** in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011.


I requisiti della **adeguatezza e specificità della formazione del preposto,** da garantire attraverso modalità interamente in **presenza e periodicità almeno biennale,** andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

**Obblighi formativi e  
prescrizione**



**I nuovi obblighi formativi** in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, fino all'adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente.**


**Obbligo di  
addestramento**



*“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.*

**Tali contenuti sono obbligatori** e trovano **immediata applicazione**, anche per quanto concerne il **tracciamento degli addestramenti** in un “apposito registro informatizzato” in cui dovranno essere riportate le attività di addestramento svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

**Obbligo di  
addestramento**



L'INL chiarisce che **la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata"** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

**Non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato**, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

**ART. 51 –  
Organismi  
paritetici**



*«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il **repertorio degli organismi paritetici**, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**»;*

*«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati –GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:*

*a) alle **imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici** e a quelle che **hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi**;*

*b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;*

*c) al **rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.***

***8-ter.** I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.»;*